

**DELIBERAZIONE 20 APRILE 2017
275/2017/R/GAS**

AVVIO DI PROCEDIMENTO PER L'OTTEMPERANZA ALLA SENTENZA DEL CONSIGLIO DI STATO 4825/2016 DI ANNULLAMENTO DELLA DELIBERAZIONE ARG/GAS 89/10, IN MATERIA DI DETERMINAZIONE DEL VALORE DELLA MATERIA PRIMA GAS PER IL PERIODO DA OTTOBRE 2010 FINO ALLA RIFORMA GAS DELL'AUTORITÀ. MISURE A TUTELA DEI CLIENTI FINALI

**L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS
E IL SISTEMA IDRICO**

Nella riunione del 20 aprile 2017

VISTI:

- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue modifiche ed integrazioni (di seguito: legge 481/95);
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
- la legge 23 agosto 2004, n. 239;
- la legge 3 agosto 2007, n. 125 di conversione del decreto legge 18 giugno 2007, n. 73, recante "Misure urgenti per l'attuazione di disposizioni comunitarie in materia di liberalizzazione dei mercati dell'energia";
- il decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con legge 9 agosto 2013, n. 98;
- il Testo integrato delle attività di vendita al dettaglio di gas naturale e gas diversi da gas naturale distribuiti a mezzo di reti urbane (di seguito: TIVG);
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) 18 giugno 2010, ARG/gas 89/10 (di seguito: deliberazione 89/10);
- la deliberazione dell'Autorità 14 dicembre 2010, ARG/gas 233/10 (di seguito: deliberazione 233/10);
- la deliberazione dell'Autorità 23 giugno 2011, ARG/gas 77/11 (di seguito: deliberazione 77/11);
- la deliberazione dell'Autorità 28 giugno 2011, ARG/gas 84/11 (di seguito: deliberazione 84/11);
- la deliberazione dell'Autorità 30 settembre 2011, ARG/gas 132/11 (di seguito: deliberazione 132/11);
- le sentenze del Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, Sede di Milano, Sez. III (di seguito Tar Lombardia) 665/2013 e 265/2014 (di seguito: sentenze 665/13 e 265/14);
- la sentenza del Consiglio di Stato, Sez. VI, del 18 novembre 2016, 4825/2016 (di seguito: sentenza 4825/16).

CONSIDERATO CHE:

- ai sensi della legge 481/95, l'Autorità è investita di una generale funzione di regolazione finalizzata alla promozione della concorrenza e dell'efficienza nell'offerta dei servizi di pubblica utilità nei settori dell'energia elettrica e del gas naturale;
- il TIVG definisce, in coerenza con le disposizioni di legge, le condizioni economiche del servizio di tutela del gas naturale per i clienti aventi diritto a tale servizio;
- con la deliberazione 89/10 l'Autorità ha rimodulato, con riferimento all'anno termico 1 ottobre 2010 - 30 settembre 2011, il corrispettivo QE_i, introducendo un coefficiente k (di seguito: coefficiente k ex deliberazione 89/10) pari a 0,925 *“al fine di contemperare gli obiettivi di copertura dei costi di approvvigionamento del gas naturale, tenendo conto della situazione derivante dalla fase congiunturale e dei potenziali esiti delle attività di rinegoziazione dei contratti pluriennali di approvvigionamento, con l'esigenza di assicurare un'equa ripartizione dei benefici delle riduzioni dei medesimi costi tra clienti finali del servizio di tutela ed esercenti la vendita”*;
- con la deliberazione 77/11 l'Autorità ha avviato un procedimento finalizzato a definire un intervento di riforma delle condizioni economiche di fornitura del gas naturale per il servizio di tutela a partire dall'1 ottobre 2012 e ha previsto che con riferimento al periodo 1 ottobre 2011 sino al 30 settembre 2012 continuasse ad applicarsi il coefficiente k ex deliberazione 89/10, modificandone il valore pari a 0,935;
- a partire dall'1 ottobre 2012, con la deliberazione 263/2012/R/gas, tenendo anche conto delle disposizioni nel frattempo introdotte dal decreto legge 1/12, l'Autorità ha ridefinito, rimuovendo il coefficiente k ex deliberazione 89/10, i parametri per il calcolo del costo di approvvigionamento del gas con contratti di lungo termine; tale intervento è stato funzionale e propedeutico alla definizione del nuovo assetto della materia disciplinato con la cosiddetta Riforma Gas dell'Autorità del 2013;
- con le sentenze 665/13 e 265/14 il Tar Lombardia ha annullato la deliberazione 89/10 oggetto capostipite delle richiamate sentenze di annullamento nonché le deliberazioni da quest'ultima promanate (deliberazioni 233/10, 77/11, 84/11 e 132/11);
- con la sentenza 4825/16, il Consiglio di Stato ha respinto l'appello proposto dall'Autorità, annullando in via definitiva le deliberazioni richiamate ed evidenziando come:
 - da un lato *“le conseguenze applicative delle deliberazioni assunte dall'Autorità hanno inciso negativamente, nei confronti dell'impresa che può essere ragionevolmente considerata il maggior operatore di settore (tra le parti private in causa), in misura praticamente doppia rispetto ai vantaggi che la stessa si è autonomamente procurata secondo logica di mercato ed in funzione della variabilità e variazione di alcuni suoi fattori (andamento dei*

prezzi e delle condizioni contrattuali rilevabili nei suoi mercati di approvvigionamento)”;

- dall'altro le censure dedotte mettano in luce, in particolare, la *“carenza e l'inadeguatezza di motivazione degli atti impugnati”*, lasciando *“impregiudicati i poteri dell'Autorità di adottare ogni eventuale deliberazione che la stessa riterrà opportuna o necessaria in conseguenza dell'esito del presente giudizio”*;
- inoltre, dalla medesima sentenza si evince che sono stati prodotti in giudizio, da alcune delle controparti, documenti, indisponibili agli Uffici dell'Autorità, contenenti informazioni e dati ritenuti, dal giudice di secondo grado, dirimenti per la causa in decisione e relativi alla stima degli effetti economici generati dalle deliberazioni annullate e sostenuti dalle imprese ricorrenti;
- sebbene le deliberazioni annullate riguardino gli aggiornamenti trimestrali delle condizioni economiche del servizio di tutela gas, da ottobre 2010 a dicembre 2011, il coefficiente *k* ex deliberazione 89/10 è presente nelle formule di calcolo della componente materia prima fino all'aggiornamento del terzo trimestre 2012, vale a dire per un periodo complessivo di 24 mesi, da ottobre 2010 a settembre 2012;
- in conseguenza di quanto sopra, può emergere, in esito alle informazioni raccolte, l'esigenza di rideterminare il coefficiente *k* ex deliberazione 89/10 ora per allora;
- infine, in ragione degli eventuali ammontari corrispondenti alle differenze tra il valore delle condizioni economiche derivanti dall'applicazione del coefficiente *k* ex deliberazione 89/10 in tal modo rideterminato e quanto applicato ai clienti finali, per il periodo interessato dalle deliberazioni annullate, potrebbero porsi esigenze di tutela dei medesimi clienti finali; tali esigenze dovranno essere valutate attentamente anche nella prospettiva di eventuali e proporzionate misure di regolazione.

RITENUTO OPPORTUNO:

- avviare un procedimento finalizzato all'ottemperanza alla sentenza 4825/16 ed (a) alla rideterminazione della modalità di calcolo della quota materia prima delle condizioni economiche del servizio di tutela, per il periodo interessato dalle deliberazioni annullate e, solo successivamente sulla base della suddetta rideterminazione e a tutela dei clienti finali, come valutata nei termini di cui ai precedenti considerati, (b) alla definizione delle modalità di regolazione degli eventuali ammontari derivanti dalle differenze rispetto a quanto applicato ai clienti finali;
- tenere conto, nell'ambito di tale procedimento, degli esiti dell'attività di rinegoziazione degli operatori che hanno prodotto effetti nel periodo considerato;
- acquisire le informazioni relative ai costi di approvvigionamento del gas naturale trasmesse dagli operatori in seguito alle periodiche richieste degli Uffici dell'Autorità in materia;

- fissare un termine entro il quale le parti intervenute nel giudizio di cui alla sentenza 4825/16 possano trasmettere all’Autorità eventuali documenti depositati e che non le siano stati resi disponibili in precedenza

DELIBERA

1. di avviare, anche in ottemperanza della sentenza 4825/16, un procedimento:
 - a. per l’adozione di provvedimenti in merito alla rideterminazione ora per allora della modalità di calcolo della quota materia prima delle condizioni economiche del servizio di tutela, per il periodo interessato dalla deliberazione 89/10 e dalle conseguenti annullate;
 - b. per l’eventuale definizione, a tutela dei clienti finali laddove sia ritenuta opportuna alla luce dell’adozione delle misure di cui alla precedente lettera a, delle modalità di regolazione degli eventuali ammontari derivanti dalle differenze tra le condizioni economiche loro applicate nel periodo interessato dalle deliberazioni annullate e quelle risultanti dalla rideterminazione di cui alla precedente lettera a.;
2. di attribuire la responsabilità del procedimento, per quanto concerne il precedente punto 1:
 - a. lettera a), al Direttore della Direzione Mercati Energia all’ingrosso e Sostenibilità ambientale;
 - b. lettera b), al Direttore della Direzione Mercati Retail e Tutele dei consumatori di energia
3. di prevedere che nell’ambito del presente procedimento possano essere pubblicati uno o più documenti per la consultazione e acquisite dai soggetti interessati, previa richiesta del responsabile del procedimento, le informazioni utili allo svolgimento dello stesso;
4. di prevedere che, entro 15 giorni dall’entrata in vigore del presente provvedimento, le parti intervenute nel giudizio di cui alla sentenza 4825/16 possano trasmettere all’Autorità eventuali documenti depositati e che non le siano stati resi disponibili;
5. di prevedere che il procedimento si concluda:
 - a. entro il mese di ottobre 2017, per quanto concerne il punto 1., lettera a);
 - b. entro il mese di luglio 2018, per quanto concerne il punto 1., lettera b);
6. di pubblicare la presente deliberazione sul sito internet dell’Autorità www.autorita.energia.it.

20 aprile 2017

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni